

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 266.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005; ed in particolare l'articolo 5;

Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante approvazione, tra l'altro, del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2006;

Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4,

9 e 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 648/2004», che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 è il Ministero della salute.

Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria è superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.

Art. 4.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9,

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

Art. 6.

Norme finali

1. È sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.

2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle regioni nel cui territorio è stata commessa la violazione.

3. Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

TURCO, *Ministro della salute*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. - Legge comunitaria 2005.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, S.O. così recita:

«Art. 5 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».

— Il regolamento (CE) n. 648/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 104 dell'8 aprile 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Materia di organizzazione del Governo.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

— La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 1999.

— La direttiva 2001/60/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 226 del 22 agosto 2001.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1989, n. 162.

— La legge 26 aprile 1983, n. 136, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1983, n. 119.

Nota all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle premesse.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

06G0286

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 giugno 2006.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Luciano D'Ulizia, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori autonomi», settore cooperative, su designazione della Unione nazionale cooperative italiane (UNCI);

Vista la nota n. 1790-1.2 in data 23 maggio 2006, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la UNCI ha designato il prof. Paolo Calligioni, in sostituzione del dott. Luciano D'Ulizia, eletto deputato del Parlamento italiano;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 9 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il prof. Paolo Galligioni, in

qualità di rappresentante della categoria «lavoratori autonomi», settore cooperative, in sostituzione del dott. Luciano D'Ulizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 9, foglio n. 130*

06A09224

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 27 aprile 2006.

Approvazione del «Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino Cellina-Meduna», adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, con deliberazione n. 1/2003 del 25 febbraio 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;